Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 7 marzo 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 28 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1963 registro n. 7 Presidenza, foglio n. 51

E' concessa la seguente decorazione:

CROCE AL VALOR MILITARE

DE MARCHI Danilo di Attilio, nato a Savona il 28 ottobre 1926, partigiano combattente. — Giovanissimo patriota, partecipava con entusiasmo alla lotta di liberazione svolgendo rischiosi incarichi di collegamento e di staffetta. Nel corso di un'azione di rastrellamento contro reparti tedeschi, si batteva con suprema sprezzo del pericolo fin tanto che non cadeva ucciso da una raffica d'arma da fuoco. — Cremona, 26 aprile 1945.

(1570)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 16 dicembre 1963 registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1964 registro n. 10 Difesa-Esercito, foglio n. 286

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con il decreto in testa a ciascuno indicato:

Decreto luogotenenziale 1° febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1917, registro n. 38, foglio n. 37, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 12, pagina 1003:

PIEROBON (non PIERABON) Luigi, da Villorba (Treviso), sergente.

Decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1917, registro n. 38, foglio n. 75, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 15, pagina 1088:

SINALDI Emilio, da Roma, caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 15 marzo 1917, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1917, registro n. 41, foglio n. 4, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 23, pagine: 1777, 1785:

LAZZARINO Pietro, da Ponti (Acqui), soldato;
SCEVOLA Giuseppe, da Gambolò (Pavia), tenente.

Decreto luogotenenziale 19 aprile 1917, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1917, registro n. 45, foglio n. 146, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 31, pagine: 2689, 2703:

FLORIO Vittorino, da Salcito (Campobasso), soldato;
PETTITI Sebastiano, da Ceresole d'Alba (Cuneo), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1917, registro n. 48, foglio n. 7, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 36, pagina 3272:

ANTONELLI Filippo, da Senigallia (Ancona), capitano.

Decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1917, registro n. 51, foglio n. 70, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 44, pagina 3985:

PIERACCI Vittorio, da Modena, caporale.

Decreto luogotenenziale 19 giugno 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1917, registro n. 51, foglio n. 70, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 44, pagina 3968:

BUZZETTI Carlo, da Comiso (Ragusa), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 1° luglio 1917, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1917, registro n. 52, foglio n. 327, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 50, pagina 4381:

DI BISCEGLIE Giuseppe, da Corato (Bari), soldato.

Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1917, registro n. 56, foglio n. 300, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 60, pagine: 5133, 5139:

PUGLISI Achille, da Trabia (Palermo), sottotenente;
SELICORNI Antonio, da Stradella (Pavia), soldato.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59, foglio n. 292, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 68, pagine: 5748, 5758, 5783:

BRIGHI Salvatore, da Cesena (Forlì), sergente maggiore;
GALLIO Francesco, da Vicenza, caporale;
TUROLA Elio, da Revere (Mantova), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro n. 64, foglio n. 303, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 79, pagine: 6562, 6574, 6580, 6583:

BAROTTA Bernardo, da Palermo, capitano;
DE MARTINO Carlo, da Campana (Cosenza), sottotenente;
GIOVARA Terreo, da Savona, soldato;
MARCHESI Enrico, da Monza, caporale.

Decreto luogotenenziale 22 novembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1917, registro n. 69, foglio n. 184, Bollettino ufficiale 1917, dispensa 87, pagine: 7158, 7173:

ANZIUTTI Giovanni, da Forni di Sopra (Udine), sergente;
MANGIAVACCHI Sestilio, da Pienza (Siena), vice brigadiere CC.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75, foglio n. 2, Bollettino ufficiale 1918, dispensa 3, pagina: 258, 267, 269, 271:

FAGGI Fausto, da Palermo, aspirante ufficiale;
NICOLAI Romolo, da Vicenza, soldato;
POLLANO Giovanni, da Sessa Aurunca (Caserta), carabiniere;
SALICE Luigi, da Milano, soldato.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80, foglio n. 264, Bollettino ufficiale n. 1918, dispensa 15, pagina: 1256.

FALCHI Roberto, da Roverbella (Mantova), soldato.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(2015)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2220.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate delle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Diritto greco;
Papirologia giuridica;
Diritto comune;
Storia del diritto canonico;
Diritto dell'economia.

Art. 11. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti i seguenti:

Organizzazione internazionale;
Diritto dell'economia.

Dopo l'art. 90, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte.

Scuola di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte.

Art. 91. — Presso la Facoltà di Lettere e filosofia è istituita una Scuola di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte.

La durata del corso è di due anni.

La Scuola si propone, di fornire la preparazione scientifica e tecnico-pratica a coloro che intendano dedicarsi alla cura dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, nonchè di perfezionare coloro che appartengono a tali istituti.

Sono titoli di ammissione:

a) la laurea in Lettere e filosofia o Lingue e letterature straniere moderne conseguita nella Facoltà di Lettere e filosofia;

b) la laurea in Architettura per coloro che sono provvisti di maturità classica.

La Scuola conferisce un diploma di perfezionamento in Archeologia o in storia dell'arte, secondo l'indirizzo scelto.

Art. 92. — La Scuola di perfezionamento ha tre indirizzi:

1) Archeologia e storia dell'arte antica;
2) Storia dell'arte medioevale e moderna;
3) Storia dell'arte contemporanea.

Art. 93. — Sono materie fondamentali obbligatorie da seguirsi per il biennio dell'indirizzo di Archeologia e storia dell'arte antica:

1° *anno*:
Archeologia e storia dell'arte greca;
Epigrafia greca e romana.

2° *anno*:
Archeologia e storia dell'arte romana;
Etruscologia e archeologia italica.

Sono materie complementari da scegliersi in numero di due per ciascun anno di corso:

1) Preistoria e paletnologia;
2) Storia antica;
3) Storia dell'arte orientale antica;
4) Storia dell'arte cristiana antica;
5) Storia dell'urbanistica antica;
6) Storia dell'architettura antica;
7) Storia della ceramica antica;
8) Antichità greche e romane;
9) Antichità pompeiane;
10) Numismatica;
11) Stratigrafia e tecnica dello scavo;
12) Restauro;
13) Museologia;
14) Storia della critica dell'arte nell'antichità.

Art. 94. — Sono materie fondamentali obbligatorie da seguirsi per il biennio dell'indirizzo di Storia dell'arte medioevale moderna:

1° *anno*:
Storia dell'arte medioevale;
Iconografia e iconologia;
Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

2° *anno*:
Storia dell'arte moderna;
Storia della letteratura artistica;
Museologia.

Sono materie complementari da scegliersi in numero di una per ciascun anno di corso:

1) Storia dell'arte bizantina;
2) Storia dell'arte orientale;
3) Storia dell'arte musulmana;
4) Storia degli stili e dei tipi architettonici;
5) Storia e tecnica dei restauri e dei monumenti;
6) Storia e tecnica del restauro di pittura e scultura;
7) Estetica;
8) Paleografia;
9) Numismatica;
10) Archeologia medioevale;
11) Storia della miniatura e del libro;
12) Storia del mobile e dell'ornato;
13) Storia delle tecniche edilizie;
14) Storia della musica;
15) Storia del teatro;
16) Storia della scenografia;
17) Storia della grafica e dell'incisione;
18) Storia delle teorie prospettiche;
19) Storia dell'urbanistica medioevale;
20) Storia moderna;
21) Storia della letteratura medioevale.

Art. 95. — Sono materie fondamentali obbligatorie per il biennio dell'indirizzo di Storia dell'arte contemporanea:

1° *anno*:
Storia dell'arte contemporanea;
Urbanistica e architettura contemporanea;
Storia delle poetiche contemporanee.

2° *anno*:
Storia dell'arte medioevale e moderna;
Storia e teoria dell'arte applicata;
Museologia.

Sono materie complementari da scegliersi in numero di una per ciascun anno di corso:

1) Storia dell'informazione e della cultura di massa;
2) Storia della critica d'arte;
3) Storia degli stili e dei tipi architettonici;
4) Storia delle tecniche edilizie;
5) Iconologia e simbologia;
6) Storia della scenografia;
7) Psicologia della visione;
8) Sociologia e storia delle teorie sociologiche;
9) Museologia;
10) Storia dei falsi e delle falsificazioni;
11) Storia del mobile e dell'arredamento;
12) Storia della scienza e della tecnica;
13) Grafica e disegno industriale;
14) Estetica;
15) Storia del teatro;
16) Storia della musica;
17) Storia del cinema e dello spettacolo;
18) Storia della letteratura contemporanea;
19) Storia contemporanea.

Art. 96. — Almeno negli insegnamenti fondamentali, la Scuola di perfezionamento organizza corsi trimestrali di Seminario, affidati ai ricercatori che facciano capo agli Istituti di archeologia e di storia dell'arte medioevale e moderna, al termine dei quali gli allievi dovranno sostenere un colloquio, o una prova scritta, o presentare una esercitazione scritta.

Art. 97. — Gli allievi della Scuola di perfezionamento sono tenuti a frequentare le lezioni e i Seminari.

Il piano di studi è concordato entro il primo anno di corso tra l'allievo e il docente della materia in cui l'allievo intende svolgere la dissertazione finale.

Per ciascun anno di corso, una delle discipline complementari può essere scelta tra gli insegnamenti impartiti nell'Università e non previsti dal presente regolamento, dietro consiglio dei docenti.

Il piano di studi e le eventuali successive modifiche sono sottoposti all'approvazione del Consiglio della scuola.

Gli allievi non sono ammessi al secondo anno di corso se non hanno superato tutti gli esami del primo.

L'esame di diploma, superati gli esami e i colloqui previsti dallo statuto, consiste nella presentazione di una dissertazione scritta avente carattere di originalità, interessante una delle discipline previste per l'indirizzo prescelto, e nella discussione della stessa.

Art. 98. — Le tasse, sopratasse e contributi del primo e secondo anno della Scuola di specializzazione sono quelli stabiliti rispettivamente per il primo e l'ultimo anno di corso della Facoltà di Lettere e filosofia.

Art. 99. — Il direttore della Scuola è nominato per un triennio dalla Facoltà tra i professori di ruolo delle materie comprese nella Scuola.

Art. 100. — Gli insegnanti della Scuola e gli incaricati dei corsi di Seminario sono proposti alla Facoltà dal direttore della Scuola e scelti tra i professori di ruolo ed i liberi docenti delle materie previste dallo statuto od affini. Il Consiglio della scuola è formato dai professori di ruolo delle medesime e dai liberi docenti incaricati di insegnamenti fondamentali, ed è presieduto dal direttore della Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 150. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2221.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 214 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Fisica della Scuola di specializzazione in Fisica applicata presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

Titolo X

SCUOLE ANNESSE ALLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Scuola di perfezionamento in Fisica

Art. 215. — La Scuola di perfezionamento in Fisica istituita presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in uno degli indirizzi che verranno specificati annualmente nel bando. Il diploma conterrà l'indicazione dell'indirizzo di studi seguito dall'allievo. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 216. — Il funzionamento della Scuola è affidato ad un Consiglio direttivo nominato dalla Facoltà. Il Consiglio direttivo propone di anno in anno alla Facoltà gli indirizzi da attuare e, nell'ambito di ciascun indirizzo, gli insegnamenti da impartire e i relativi programmi, e nomina per un periodo di un anno un direttore, al quale sono affidate l'organizzazione e la sorveglianza sul regolare funzionamento degli insegnamenti e degli esami.

Il direttore è coadiuvato da un segretario.

Gli insegnanti della Scuola sono proposti, d'intesa col Consiglio direttivo, dal direttore, che può sceglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti ed anche tra persone di riconosciuta competenza in uno degli indirizzi trattati nella Scuola; tali proposte sono sottoposte all'approvazione della Facoltà.

Art. 217. — Alla Scuola di perfezionamento in Fisica sono ammessi i laureati in Fisica, Matematica, Matematica e fisica, Ingegneria e chimica. All'indirizzo biofisico sono ammessi anche i laureati in Scienze biologiche, in Scienze naturali, in Medicina ed in Farmacia.

E' data Facoltà al direttore, d'intesa con il Consiglio direttivo, di stabilire, prima dell'inizio di ogni anno accademico, un numero massimo di iscrizioni oltre al quale potranno non essere accolte le domande eccedenti. La frequenza ai singoli corsi deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.

Art. 218. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Consiglio direttivo e sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della Scuola. La Commissione per l'esame di diploma è nominata dal Consiglio direttivo ed è formata da quattro membri scelti fra gli insegnanti della Scuola e da un contro-relatore nella persona di un competente nel soggetto particolare della dissertazione, il quale può essere anche un professore di altra Università.

L'esame di diploma consisterà nella discussione di una dissertazione originale scritta.

Art. 219. — L'esame di diploma dovrà essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione. I candidati non riconosciuti idonei ad una prima prova non potranno ripresentarsi prima che sia trascorso un periodo di undici mesi.

Art. 220. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono scelti nel seguente elenco, a cui potranno essere aggiunti, anno per anno a giudizio del Consiglio direttivo della Scuola altri insegnamenti che abbiano luogo, come corsi regolari o cicli di conferenze, presso l'Università:

1) Complementi di Algebra;
2) Topologia;
3) Complementi di Analisi matematica;
4) Matematica applicata;
5) Relatività generale;
6) Teoria quantistica dei campi;
7) Complementi di meccanica statistica;
8) Fisica delle particelle elementari;
9) Complementi di Fisica teorica;
10) Complementi di struttura della materia;
11) Fisica degli stati condensati (prima parte);
12) Fisica degli stati condensati (seconda parte);
13) Proprietà magnetiche della materia;
14) Tecniche della Fisica degli stati condensati;
15) Complementi di Chimica fisica;
16) Complementi di Fisica nucleare delle basse energie;
17) Complementi di Fisica nucleare delle alte energie;
18) Macchine nucleari;
19) Fisica dei reattori nucleari;
20) Genetica;
21) Biologia molecolare;
22) Fisica delle macromolecole;
23) Chimica organica;
24) Chimica biologica;
25) Fisiologia generale;
26) Radiobiologia;
27) Biologia cellulare.

Gli insegnamenti potranno essere annuali o semestrali. Due insegnamenti semestrali sono a tutti gli effetti equivalenti ad un insegnamento annuale. Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni pratiche.

Art. 221. — Gli iscritti alla Scuola devono frequentare e sostenere gli esami di almeno cinque insegnamenti annuali, sostituibili in parte con coppie di corsi semestrali secondo l'ordine di studi fissato dal Consiglio direttivo della Scuola a norma dell'art. 222. Varianti rispetto a detto ordine di studio possono essere concesse dal Consiglio direttivo su domanda scritta dello allievo, presentata alla segreteria della Facoltà non oltre il 31 dicembre.

Per adire al secondo anno gli iscritti alla Scuola dovranno aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti del primo anno; per adire all'esame di diploma dovranno avere superato gli esami di profitto previsto dall'ordine di studi.

Art. 222. — Il Consiglio direttivo della Scuola, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce quali siano i corsi a carattere annuale o semestrale.

I corsi, nonchè l'eventuale carattere semestrale di alcuni di essi, verranno specificati nel bando della Scuola, pubblicato, previa approvazione della Facoltà, prima dell'inizio di ciascun anno accademico.

Art. 223. — Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, sopratasse e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facoltà.

La tassa di diploma è fissata in lire seimila, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per altre prestazioni durante il corso degli studi è fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali ed il Consiglio direttivo della Scuola.

Art. 224. — Presso la Scuola di perfezionamento in Fisica è istituito un Seminario di fisica.

Scuola di specializzazione in Fisica applicata

Art. 225. — La Scuola di specializzazione in Fisica applicata, istituita presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, ha fine scientifico e rilascia il diploma di specializzazione in uno degli indirizzi che verranno specificati annualmente nel bando. Il diploma conterrà l'indicazione dell'indirizzo di studi seguito dall'allievo. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 226. — Il funzionamento della Scuola è affidato ad un Consiglio direttivo nominato dalla Facoltà. Il Consiglio direttivo propone di anno in anno alla Facoltà gli indirizzi da attuare e, nell'ambito di ciascun indirizzo, gli insegnamenti da impartire e i relativi programmi, e nomina per un periodo di un anno un direttore al quale sono affidate l'organizzazione e la sorveglianza sul regolare funzionamento degli insegnamenti e degli esami. Il direttore è coadiuvato da un segretario.

Gli insegnanti della Scuola sono proposti, d'intesa con il Consiglio direttivo, dal direttore, che può sceglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti o anche tra persone di riconosciuta competenza in uno degli indirizzi trattati nella Scuola; tali proposte sono sottoposte all'approvazione della Facoltà.

Art. 227. — Alla Scuola di specializzazione in Fisica applicata sono ammessi i laureati in Fisica, Matematica, Matematica e fisica, Ingegneria e chimica.

E' data facoltà al direttore, d'intesa con il Consiglio direttivo di stabilire, prima dell'inizio di ogni anno accademico, un numero massimo di iscrizioni, oltre al quale potranno non essere accolte le domande eccedenti. La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.

Art. 228. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Consiglio direttivo e sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della Scuola. La Commissione per l'esame di diploma è nominata dal Consiglio direttivo ed è formata da quattro membri scelti fra gli insegnanti della Scuola e da un contro-relatore nella persona di un competente nel soggetto particolare della dissertazione, il quale può essere anche un professore di altra Università. L'esame di diploma consisterà nella discussione di una dissertazione originale scritta.

Art. 229. — L'esame di diploma dovrà essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione. I candidati non riconosciuti idonei ad una prima prova non potranno ripresentarsi prima che sia trascorso un periodo di undici mesi.

Art. 230. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono scelti nel seguente elenco, a cui potranno essere aggiunti, anno per anno a giudizio del Consiglio direttivo della Scuola altri insegnamenti che abbiano luogo, come corsi regolari o cicli di conferenze, presso l'Università:

1) Matematica applicata;
2) Complementi di Fisica teorica;
3) Cibernetica;
4) Complementi di elettronica;
5) Macchine calcolatrici e programmazione;
6) Complementi di struttura della materia;
7) Semiconduttori;
8) Elettronica quantistica;
9) Spettroscopia a microonde;
10) Complementi di Fisica nucleare delle basse energie;
11) Tecniche di Fisica nucleare;
12) Fisica dei neutroni;
13) Fisica dei reattori nucleari;
14) Fisica dei gas ionizzati;
15) Chimica nucleare.

Gli insegnamenti potranno essere annuali o semestrali. Due insegnamenti semestrali sono a tutti gli effetti equivalenti ad un insegnamento annuale. Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni pratiche.

Art. 231. — Gli iscritti alla Scuola devono frequentare e sostenere gli esami di almeno cinque insegnamenti annuali, sostituibili in parte con coppie di corsi semestrali, secondo l'ordine di studi fissato dal Consiglio direttivo della Scuola a norma dell'art. 232.

Varianti rispetto a detti ordini di studi possono essere concesse dal Consiglio direttivo su domanda scritta dell'allievo presentata alla segreteria della Facoltà non oltre il 31 dicembre.

Per adire al secondo anno gli iscritti alla Scuola dovranno avere superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti del primo anno; per adire all'esame di diploma dovranno aver superato gli esami di profitto previsti dall'ordine di studi.

Art. 232. — Il Consiglio direttivo della Scuola, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce quali siano i corsi a carattere annuale o semestrale. I corsi nonchè l'eventuale carattere semestrale di alcuni di essi, verranno specificati nel bando della Scuola, pubblicato, previa approvazione della Facoltà, prima dell'inizio di ciascun anno accademico.

Art. 233. — Gli iscritti alla Scuola di specializzazione in Fisica applicata sono tenuti a pagare le medesime tasse, sopratasse e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facoltà.

La tassa di diploma è fissata in lire seimila, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per le altre prestazioni di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso degli studi è fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e il Consiglio direttivo della Scuola.

Art. 234. — Presso la Scuola di specializzazione in Fisica applicata è istituito un Seminario di fisica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 140. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1964.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1961, registro n. 34 Interno, foglio n. 270, con il quale vennero designati, per il biennio 1961-1963, ufficiali del Corpo delle guardie di publica sicurezza quali giudici presso i tribunali militari dei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo;

Ritenuta la necessità di provvedere, per il biennio 1963-1965, a quanto previsto dall'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 4 maggio 1951, n. 570, i sottonotati ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono designati, per un biennio, quali giudici presso il tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo:

Giudici designati

Tribunale militare territoriale di Verona:
Ten. col. Melli Oreste, Com.te 15° r. m. Peschiera;
Magg. Panizzi Sergio, Com.te sez. polstr. Verona;
Magg. De Carolis Rinaldo, Com.te gruppo Bolzano;
Cap. Caso Guerino, Gruppo Bolzano;
Cap. Dal Lago Enrico, 5° rep. mob. Vicenza.

Tribunale militare territoriale di Padova:
Ten. col. Albano Vincenzo, Com.te Comp. polstr. Padova;
Magg. Di Nardo Adolfo, Com.te nucleo Treviso;
Magg. Guariniello Luigi, Raggrupp.to Venezia;
Cap. La Noce Adolfo, Gruppo Padova;
Cap. Laumbo Renato, Ispett. 4ª Zona Padova.

Tribunale militare territoriale di Milano:
Ten. col. Fortunato Salvatore, Raggrupp.to Milano;
Magg. Rinaldi Giovanni, Raggrupp.to Milano;
Magg. Drago Vincenzo, Raggrupp.to Milano;
Cap. Cartaino Michele, 3° rep. cel. Milano;
Cap. Mainardi Michele, 3° rep. cel. Milano.

Tribunale militare territoriale di Torino:
Ten. col. Foscarini Augusto, Direttore Aut. Torino;
Magg. Romano Antonio, Raggrupp.to Torino;
Magg. Viotto Prospero, Com.te nucl. fr. terr. Torino;

Cap. Leone Sebastiano, Raggrupp.to Torino;
Cap. De Mauro Salvatore, Sez. polstr. Torino.

Tribunale militare territoriale di Bologna:
Ten. col. Petrosino Pietro, Ispett. 6ª Zona Bologna;
Magg. Marziano Francesco, Raggrupp.to Bologna;
Magg. Cocco Bruno, Raggrupp.to Bologna;
Cap. Greco Enrico, Raggrupp.to Bologna;
Cap. Pellegrini Domenico, Raggrupp.to Bologna.

Tribunale militare territoriale di La Spezia:
Ten. col. Autera Luigi, Ispett. 2ª Zona Genova;
Magg. Musumeci Alfredo, Com. gruppo La Spezia;
Magg. Rocco Fausto, Raggrupp.to Genova;
Cap. Denti Giuseppe, Raggrupp.to Genova;
Cap. Pagliari Mario, Raggrupp.to Genova.

Tribunale militare territoriale di Firenze:
Ten. col. Ciardi Aldo, Com.te polfer Firenze;
Magg. Maturo Marcello, Raggrupp.to Firenze;
Magg. Nucciarelli Alberto, Com.te Sez. polstr. Firenze;
Cap. Oliveri Giuseppe, 8° Rep. mob. Firenze;
Cap. Ruotolo Pietro, Nucleo Arezzo.

Tribunale militare territoriale di Roma:
Ten. col. Romeo Francesco, Raggrupp.to Roma;
Magg. Messineo Vincenzo, Raggrupp.to Roma;
Magg. Leonardi Carmelo, Rep.to Aut. Min. Int. Roma;
Cap. Montini Alfredo, Rep.to Aut. Min. Int. Roma;
Cap. Camilli Vittorio, Raggrupp.to Roma.

Tribunale militare territoriale di Napoli:
Ten. col. Pastorini Elio, Ispett. 11ª Zona Napoli;
Magg. Di Tullio Mario, Raggrupp.to Napoli;
Magg. Cammarota Michele, 9° Rep. mob. Napoli;
Cap. Timpone Egidio, Raggrupp.to Napoli;
Cap. Grimaldi Francesco, Raggrupp.to Napoli.

Tribunale militare territoriale di Bari:
Ten. col. Musolino Giuseppe, Ispett. 13ª Zona Bari;
Magg. Unich Matteo, Com.te Sez. polstr. Bari;
Magg. Valletta Angelo, Com.te gruppo Foggia;
Cap. D'Aprile Guido, Ispett. 13ª Zona Bari;
Cap. Clemente Nicola, Raggrupp.to Bari.

Tribunale militare territoriale di Taranto:
Ten. col. Mongillo Lorenzo, Com.te gruppo Taranto;
Cap. Pedone Vincenzo, Gruppo Taranto;
Cap. Nascetti Gino, Com.te Sez. polstr. Lecce.

Tribunale militare territoriale di Palermo:
Ten. col. Bartolotta Francesco, Raggrupp.to Palermo;
Magg. Sciarabba Michele, 13° Rep. mob. Palermo;
Magg. Magistri Saverio, Ispett. 15ª Zona Palermo;
Cap. Di Maira Domenico, Raggrupp.to Palermo;
Cap. Guarnotta Ennio, Comp.to polstr. Palermo.

Sezione autonoma del Tribunale militare di Roma con sede a Cagliari:
Ten. col. Grossi V. Emanuele, Rep.to Aut. Min. Int. Roma;
Magg. Sau Gavino, Com.te gruppo Nuoro;
Magg. Bonaccorti Ettore, Com.te gruppo Sassari;
Cap. Bordonaro Alfonso, Gruppo Cagliari;
Cap. Ludovici Vincenzo, Com.te Sez. polstr. Cagliari.

Roma, addì 10 febbraio 1964

Il Ministro: TAVIANI

(2414)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XII Fiera di Roma - Campionaria nazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XII Fiera di Roma - Campionaria nazionale » che avrà luogo a Roma dal 30 maggio al 14 giugno 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 17 febbraio 1964

p. Il Ministro: DE' COCCI

(2405)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVIII Fiera di Bologna - Campionaria con settori internazionali specializzati ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVIII Fiera di Bologna - Campionaria con settori internazionali spe-

cializzati » che avrà luogo a Bologna dall'8 al 22 maggio 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 17 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(2404)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1964.

Costituzione della Commissione superiore di revisione di cui all'art. 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Opera nazionale per i ciechi civili).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, circa la istituzione del Ministero della sanità, il suo ordinamento e le sue attribuzioni;

Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 66, concernente nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili;

Visto l'art. 12 della predetta legge 10 febbraio 1962, n. 66, circa la costituzione di una Commissione superiore di revisione;

Viste le designazioni previste dallo stesso art. 12 della citata legge;

Decreta:

La Commissione superiore di revisione in premesse indicata, è costituita come segue:

Bietti prof. dott. Giambattista, direttore della Clinica oftalmica dell'Università degli studi di Roma, su designazione del Ministero della sanità;

Missiroli prof. dott. Giuseppe, primario ospedaliero oculistica, su designazione dell'Opera nazionale per i ciechi civili;

Nastri prof. dott. Francesco, medico oculista, su designazione dell'Unione italiana dei ciechi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1964

Il Ministro: MANCINI

(2417)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1964.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1961, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Catanzaro, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro;

Vista la nota n. 0140 con la quale l'Unione sindacale provinciale C.I.S.L. di Catanzaro propone che il signor Antonio Giulio Galati venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del sig. Vincenzo Ramogida, trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Antonio Giulio Galati è nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Catanzaro, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del sig. Vincenzo Ramogida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(2380)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVI Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVI Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Trieste dal 21 giugno al 5 luglio 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(2409)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1964.
Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « Settimana della calzatura e del cuoio », XXVIII Salone internazionale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Settimana della calzatura e del cuoio », XXVIII Salone internazionale, che avrà luogo a Vigevano (Pavia) dal 12 al 20 settembre 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(2407)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1964.
Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLII Fiera di Padova - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLII Fiera di Padova - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Padova dal 1° al 14 giugno 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(2408)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1964.
Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVIII Salone mercato internazionale dell'abbigliamento ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVIII Salone mercato internazionale dell'abbigliamento », che avrà luogo a Torino dal 12 al 19 aprile 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(2410)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1964.
Approvazione di due tariffe di capitalizzazione, presentate dalla « Intercontinentale » Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Intercontinentale » Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le relative condizioni di polizza, presentate dalla « Intercontinentale » Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa relativa alla capitalizzazione, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita;

Tariffa relativa alla capitalizzazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita.

Roma, addì 25 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(2413)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 25 febbraio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(2412)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 21 aprile 1962, n. 181;

Vista la delibera 22 giugno 1962, n. 86, con la quale il Consiglio provinciale di Ancona ha approvato la richiesta del comune di Genga di classificare tra le provinciali la strada comunale Genga-bivio Pandolfi;

Visto il voto 17 dicembre 1963, n. 2315, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali dalla strada in parola;

Ritenuto che la strada suindicata è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, lettera *a*) della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 21 aprile 1962, n. 181, la strada comunale Genga-bivio Pandolfi è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(2381)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1964.

Sostituzione di un membro supplente del Collegio dei revisori dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 133, istitutiva dell'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.);

Visto il decreto ministeriale n. 6337 in data 23 marzo 1963, con il quale, a' termini dell'art. 4 della cennata legge, è stato costituito, per il quadriennio 23 marzo 1967, il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto in parola chiamandone a far parte tra gli altri, quale membro effettivo il dott. Vincenzo Miniucchi, direttore di divisione del Ministero del tesoro e, quale membro supplente, il dott. Francesco Paolo Pumo, consigliere di 2ª classe del Dicastero del tesoro medesimo;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1963, n. 2989, con il quale i dottori Vittorio De Rosa e Francesco

Castracane sono stati nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente del Collegio di cui trattasi. in sostituzione dei dottori Miniucchi e Pumo;

Vista la nota 24 gennaio 1964, n. 175363, con la quale il Ministero del tesoro, nel comunicare che il dott. Castracane è stato destinato ad altro incarico, ha designato, quale membro supplente, del Collegio in parola, il dott. Antonio Salvatore, consigliere di 2ª classe;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo 1964 e fino al 22 marzo 1967 il dott. Antonio Salvatore, consigliere di 2ª classe del Ministero del tesoro, è nominato membro supplente del Collegio dei revisori dell'I.S.E.S. in sostituzione del dott. Francesco Castracane destinato ad altro incarico.

Roma, addì 25 febbraio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(2366)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1964.

Variazioni alla composizione delle Commissioni medico-oculistiche di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, circa l'istituzione del Ministero della sanità, il suo ordinamento e le sue attribuzioni;

Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 66, concernente « nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili »;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1962, concernente la composizione delle Commissioni medico-oculistiche regionali, di cui all'art. 11 della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1963, con il quale sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 9 giugno 1962, di nomina delle Commissioni regionali per l'accertamento della cecità e del residuo visivo di cui all'art. 11 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

Ritenuto che debba procedersi alla sostituzione di alcuni membri delle Commissioni più sopra indicate;

Viste le comunicazioni dell'Unione italiana dei ciechi civili e degli Uffici dei medici provinciali;

Decreta:

Il dott. Antonio Foddis e il dott. Aldo Duce, componenti della Commissione medico-oculistica per la Sardegna, con sede a Cagliari, vengono sostituiti rispettivamente dal prof. dott. Giuseppe Caocci e dal dott. Eugenio Floris.

Il dott. Antonio Lopes, componente della Commissione medico-oculistica per l'Umbria, con sede in Perugia, viene sostituito dal dott. Salvatore Siggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1964

Il Ministro: MANCINI

(2382)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montevago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1964, il comune di Montevago (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2387)

Autorizzazione al comune di Giovinazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1964, il comune di Giovinazzo (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.606.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2423)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione agli Ospedali riuniti di Livorno ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere

Con decreto n. 300.7/II-42/1-987 in data 3 febbraio 1964, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, gli Ospedali riuniti di Livorno sono stati autorizzati ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere, a corso triennale, con sede presso gli Ospedali medesimi.

(2421)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/3761 del 2 ottobre 1963, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 300.000, in titoli rendita italiana 5 %, disposta dal dott. Pio dei Marchesi Rosselli Del Turco, per l'istituzione di due borse di studio « Marchese dott. Francesco Rosselli Del Turco Masolini ».

(2375)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Alto Agro Voltese, con sede in Volta Mantovana (Mantova).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10047 in data 29 febbraio 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Alto Agro Voltese, con sede in Volta Mantovana (Mantova), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 12 luglio 1963.

(2440)

Nomina della Commissione affiancante l'opera del commissario governativo del Consorzio di miglioramento fondiario « Muson Vandura », con sede in Camposampiero (Padova).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 12436, in data 28 febbraio 1964, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per coadiuvare l'opera del commissario governativo del Consorzio di miglioramento fondiario « Muson Vandura », con sede in Camposampiero (Padova), è stata nominata una Consulta composta dai signori:

Garbin avv. Antonio, presidente;

Riondato cav. Antonio, Buggin Cesare, Angeli cav. Attilio, Dalla Costa dott. Aldo, Fortunato e Prisco Guerrino, membri.

(2439)

Delimitazione del comprensorio montano del Consorzio della bonifica renana

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, n. 2120, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1964, al registro n. 3, foglio n. 201, il confine territoriale del comprensorio montano del Consorzio della bonifica renana è stato rettificato fino a farlo coincidere con la via Emilia, mediante l'inclusione di due zone situate nei comuni di Imola, Dozza Imolese, Castel San Pietro Terme, Ozzano Emilia e San Lazzaro di Savena, di ettari complessivi 10.545.

(2438)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Varese

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1963, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 282, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Varese.

Copia conforme del decreto e degli atti allegati sarà depositata a libera visione del pubblico negli uffici comunali, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(2444)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1964, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 49, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla ditta Crescenzi Amedeo e Desideri Luigi avverso il decreto n. 3708/*bis* dell'11 luglio 1962 del Ministero del tesoro emesso ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

(2420)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Corso dei cambi del 6 marzo 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,49	622,48	622,53	622,48	622,495	622,48	622,48	621,95	622.48	622,50
$ Can.	576,03	576 —	575,80	576,15	575,75	576 —	576 —	573 —	575,97	576 —
Fr. Sv.	143,78	143,845	143,80	143,8225	143,85	143,84	143,84	143,72	143,83	143,85
Kr. D.	90,06	90,07	90,12	90,17	90,10	90,08	90,10	90 —	90,07	90,08
Kr. N.	86,98	86,99	87,02	86,97	86,90	86,99	86,985	86,15	87 —	87 —
Kr. Sv.	120,75	120,735	120,75	120,75	120,70	120,71	120,75	120,62	120,73	120,73
Fol.	172,62	172,58	172,63	172,5875	172,55	172,62	172,59	172,45	172,59	172,58
Fr. B.	12,48	12,495	12,495	12,49625	12,485	12,49	12,495	12,37	12,49	12,495
Franco francese	127,02	127,03	127,05	127,0375	127,05	127,02	127,0375	126,92	127,03	127,03
Lst.	1741,80	1741,70	1742 —	1741,75	1741,75	1741,86	1741,65	1740,55	1741,77	1741,80
Dm. occ.	156,66	156,68	156,70	156,685	156,66	156,66	156,68	156,60	156,68	156,68
Scell. Austr.	24,09	24,09	24,09	24,0925	24,05	24,09	24,089	24,07	24,09	24,03
Escudo Port	21,72	21,72	21,75	21,725	21,70	21,72	21,7175	21,65	21,72	21,72

Media dei titoli del 6 marzo 1964

Rendita 5 % 1935	109,525
Redimibile 3,50 % 1934	95,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	93,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99.025
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98.925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98.85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99.40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,65

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 marzo 1964

1 Dollaro USA	622,48
1 Dollaro canadese	576,075
1 Franco svizzero	143,831
1 Corona danese	90,105
1 Corona norvegese	86,977
1 Corona svedese	120,75
1 Fiorino olandese	172,589
1 Franco belga	12,496
1 Franco francese	127,037
1 Lira sterlina	1741,70
1 Marco germanico	156,682
1 Scellino austriaco	24,091
1 Escudo Port.	21,721

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nomina di membri aggiunti alla Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 3 Sanità, foglio n. 269, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 23 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1963, registro n. 3 Sanità, foglio n. 315, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Alla Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta consiglieri di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, sono aggregati, per le prove orali di lingue estere e di statistica previste dal bando di concorso:

Josia prof. Vincenzo, per le lingue estere;

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo, per la statistica.

Art. 2.

Ai predetti membri aggiunti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 3.

La spesa graverà sul capitolo 23 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1963-1964.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 9 gennaio 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1964
Registro n. 2, foglio n. 76. — MOFFA

(2391)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario della prova pratica di scrittura del concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario (personale tecnico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1963.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 15 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio successivo, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 124, con il quale è stato indetto il concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario (personale tecnico) del Ministero della marina mercantile, si comunica che la prova pratica di scrittura avrà luogo in Roma, nella sede del Ministero della marina mercantile (strada privata dopo il numero civico 213-c del viale di Trastevere) il giorno 26 marzo 1964, alle ore 9.

I candidati che in base ai titoli sono stati ammessi alla prova suddetta, saranno avvisati singolarmente a mezzo raccomandata.

(2446)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a una cattedra di arpa nel Conservatorio di musica di Firenze, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 7 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 13 febbraio 1964, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice con i risultati del concorso a una cattedra di arpa nel Conservatorio di musica di Firenze, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 26 ottobre 1960, supplemento ordinario.

(2426)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a dieci posti di aiuto assistente in prova (coefficiente 157) nella carriera esecutiva del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 27 giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino n. 9 in data 24 febbraio 1964, del Ministero dell'industria e del commercio, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a dieci posti di aiuto assistente in prova (coefficiente 157) nella carriera esecutiva del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 27 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1962, registro n. 11, foglio n. 326, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 27 ottobre 1962 e prorogato con decreto ministeriale 15 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1962, registro n. 15, foglio n. 318, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 26 novembre 1962.

(2397)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova (coefficiente 202) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 9, del mese di settembre 1963, messo in distribuzione il 24 febbraio 1964, del Ministero dell'industria e del commercio è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova (coefficiente 202) nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1963, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 27 ottobre 1962.

(2396)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 25316 del 18 ottobre 1963, con il quale venivano designati i componenti della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di otto posti di medico condotto, vacanti in provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1962;

Atteso che, per l'avvenuto trasferimento in altra Prefettura del vice prefetto dott. Ary De Sanctis, occorre provvedere alla nomina di altro funzionario quale presidente della Commissione stessa;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Benedetto Scotto è nominato presidente della Commissione di cui in narrativa, in sostituzione del vice prefetto dott. Ary De Sanctis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio.

Napoli, addì 26 febbraio 1964

Il medico provinciale: TECCE

(2427)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 20997 del 27 agosto 1963, con cui veniva approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1960;

Visto il precedente decreto n. 20998 del 27 agosto 1963, con cui l'ostetrica Zinno Maria veniva dichiarata vincitrice della sede di Forio d'Ischia;

Atteso che la stessa non ha assunto servizio nel termine assegnatole dal Comune e che deve essere quindi, dichiarata rinunziataria a tutti gli effetti;

Ritenuto che possa procedersi alla nomina per detta sede dalla candidata che segue nella graduatoria generale;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione di preferenza per le sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visto che l'ostetrica Frigo Vittorina segue in graduatoria la rinunziataria;

Visto il regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1958, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Frigo Vittorina è dichiarata vincitrice della sede di Forio d'Ischia a seguito di rinunzia di altra candidata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 17 febbraio 1964

Il medico provinciale: TECCE

(2428)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1216, in data 20 aprile 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1962;

Ritenuto di dover costituire la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni della prefettura di Rovigo e dei Comuni interessati e la proposta dell'Ordine dei medici;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:
Noce dott. Dante, direttore di sezione.

Componenti:
Marra dott. Alfonso, medico provinciale superiore;
Bianchi prof. Mario, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Prosdocimi dott. Francesco, specialista in ostetricia e ginecologia;
Trombetta Anita, ostetrica condotta.

Segretario:
Novielli dott. Giuseppe, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, che verrà pubblicato anche all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo per otto giorni consecutivi, ed avrà la sua sede in Rovigo.

Rovigo, addì 29 febbraio 1964

Il medico provinciale: MARRA

(2403)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2150 del 14 marzo 1963, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni del prefetto di Pescara, del Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è composta come segue:

Presidente:
Boccuccia dott. Pietro, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Franco dott. Pasquale, ispettore generale medico;
Consoli dott. prof. Giuseppe, primario di Ospedale con più di cento letti;
De Vincentiis dott. prof. Andrea, libero docente in chirurgia;
Cerulli dott. Corrado, medico condotto.

Segretario:
Santagata dott. Alessandro, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Pescara ed in quello della prefettura di Pescara.

Pescara, addì 26 febbraio 1964

Il medico provinciale: FRANCO

(2402)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6579 in data 10 settembre 1963, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di osterica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1962;

Visti gli articoli 30 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardanti la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di cui sopra;

Viste le designazioni proposte dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara alla data del 30 novembre 1962 è costituita come appresso:

Presidente:

Campagnano dott. Giulio, vice prefetto.

Componenti:

Catania dott. Eugenio, medico provinciale superiore;
Crainz prof. Franco, docente in ostetricia e ginecologia;
Cusmano prof. Luigi, docente in ostetricia e ginecologia;
Sasso Maria, ostetrica condotta.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. D'Alessandro Carlo, funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Novara.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Novara.

Novara, addì 6 febbraio 1964

Il medico provinciale: LOMBARDO

(2272)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di veterinario di 3ª classe presso il comune di Bari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4250 in data 27 settembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario di 3ª classe della carriera direttiva del ruolo dei veterinari del comune di Bari;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Preso atto delle designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e del Comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di veterinario di 3ª classe della carriera direttiva del ruolo dei veterinari del comune di Bari è costituita come appresso:

Presidente:

Pani dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Ferraro dott. Alberto, veterinario provinciale;

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;

Martini prof. Igino, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;

Colesanti dott. Aldo, veterinario comunale capo di Andria.

Il dott. Ressa Donanto, dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, espleterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bari.

Bari, addì 28 febbraio 1964

(2430) *Il veterinario provinciale*: FERRARO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria del concorso al posto di veterinario capo del comune di Argenta

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 221 in data 20 maggio 1963, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario capo dell'Ufficio del veterinario del comune di Argenta;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice costituita in data 30 ottobre 1963, con decreto n. 403;

Considerato che si è presentato agli esami un solo concorrente e precisamente il dott. Adolfo Torricelli;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Torricelli Adolfo risulta idoneo nel concorso di cui in premessa.

Al predetto è assegnato il posto di veterinario capo dell'Ufficio del veterinario comunale di Argenta.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annuni legali della provincia di Ferrara e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Ferrara, addì 25 febbraio 1964

(2429) *Il veterinario provinciale*: CARDONA

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.